

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 673

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE**

Norme per la repressione degli illeciti nell'assegnazione di lavori pubblici, di forniture e di servizi, nonché per la conseguente sospensione del finanziamento pubblico ai partiti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di appalti

*Presentata l'11 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le vicende ed i fatti che giornalmente apprendiamo dalla stampa, dai mezzi di comunicazione di massa, circa lo sconcertante intrigo del giro di tangenti, bustarelle, malversazioni, concussioni, corruzioni su cui sta indagando la magistratura di Milano, con risultati sempre più clamorosi, ci ha indotto a presentare questa proposta di legge.

Quanto è avvenuto e quanto sta avvenendo, oltre agli stessi scorci di luci ed ombre che appaiono giorno per giorno meglio definiti — e per ciò sempre più preoccupanti — impone l'intervento del legislatore per dare maggior vigore alle

norme repressive in atto, come è richiesto dalla pubblica opinione.

Pertanto proponiamo l'inasprimento delle pene previste nel titolo II del libro secondo del codice penale per i delitti di malversazione, concussione e corruzione con l'elevazione di un terzo delle pene edittali.

Inoltre si propone come pena accessoria che la ditta, condannata per gli illeciti sopra ricordati, venga radiata dagli albi o dagli elenchi delle imprese abilitate a partecipare alle gare di appalto.

Spetterà al giudice per le indagini preliminari (GIP) la valutazione dell'opportu-

nità di chiedere, sin da questa fase del giudizio, la sospensione cautelativa.

Dato che gli avvenimenti in corso hanno dimostrato che il fenomeno delle tangenti è quasi totalmente determinato dalla malapianta del clientelismo dei partiti, ci appare necessario prevedere, in merito, specifiche sanzioni.

Quando la sentenza di condanna accerta che tutto o parte del danaro illecitamente ottenuto o dato, oppure offerto, è pervenuto od è stato proposto a o da partiti politici, anche se in sezioni periferiche, e a giornali direttamente collegati, ad organismi culturali, sociali da questi dipendenti, il magistrato invia copia della sentenza di condanna ai Presidenti delle due Camere. Questi, con proprio decreto, devono immediatamente sospendere, per il partito inquisito, il finanziamento dovuto per legge e la sospensione non può essere inferiore ad un anno.

Questo complesso di sanzioni postula, a monte, anche una profonda revisione della vigente legislazione sugli appalti, sulle opere pubbliche, che è appesantita da una congerie di leggi e leggine che, proprio per il loro numero, per lo scarso coordinamento, e talvolta per la loro contraddittorietà, offrono varchi non indifferenti all'illecito.

Perciò proponiamo di delegare al Governo il compito sia di una verifica delle norme in atto, sia di una loro semplificazione, con l'obiettivo di conseguire un più penetrante controllo in questa delicata materia.

Nello stesso tempo, pensiamo che possa essere estremamente utile l'emana-zione di un testo unico per la più facile ed organica conoscenza delle norme e soprattutto per la loro più esatta applicazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Quando il contratto di appalto, la concessione o l'assegnazione tramite licitazione privata per lavori pubblici, forniture e servizi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti, anche a partecipazione statale, siano stati ottenuti con malversazione, concussione o corruzione, le pene previste nel titolo II del libro secondo del codice penale nei confronti dei pubblici ufficiali e dei privati che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione sono aumentate di un terzo.

2. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano ai mediatori dei contratti di cui al medesimo comma.

## ART. 2.

1. La ditta, l'impresa o la società di costruzioni, di forniture o di servizi, inquisita per i reati di cui all'articolo 1, può, nel corso delle indagini preliminari, essere sospesa dagli albi o dagli elenchi delle ditte ammesse ai concorsi, da parte del giudice per le indagini preliminari.

2. La sentenza definitiva di condanna comporta la radiazione delle imprese di cui al comma 1 dagli albi di cui al medesimo comma.

## ART. 3.

1. Presso la Guardia di finanza è istituito un nucleo operativo per il controllo della regolarità negli appalti, nelle concessioni e nelle licitazioni private.

2. Il nucleo di cui al comma 1 controlla le domande delle ditte, delle imprese e delle società di costruzioni, di forniture o di servizi che chiedono l'iscrizione nei corrispondenti albi o elenchi per

la partecipazione ai concorsi, al fine di escludere che ditte inquisite o condannate ai sensi dell'articolo 2 si ripresentino con intestazioni di comodo.

#### ART. 4.

1. Quando le somme illecitamente percepite con i contratti di cui all'articolo 1 sono integralmente o parzialmente destinate a partiti o movimenti politici, sia per la loro organizzazione periferica sia per quella centrale o per attività strettamente ad essi collegate, il magistrato o il collegio giudicante che hanno emesso la sentenza di condanna trasmettono la stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

2. I Presidenti delle due Camere, con decreto congiunto, dispongono la immediata sospensione del contributo previsto dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, per un periodo non inferiore ad un anno, imputando alle somme da erogare a titolo di finanziamento pubblico il risarcimento dell'illecito in caso di condanna, o una provvisoria in caso di richiesta motivata della parte danneggiata, autorizzata dal giudice procedente o dal collegio giudicante.

#### ART. 5.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo ai fini di un più preciso controllo dei contratti di appalto, delle concessioni o delle licitazioni private e per la semplificazione delle procedure vigenti onde pervenire ad un più penetrante ed agevole controllo della affidabilità economica, imprenditoriale e morale delle ditte ammesse o assegnatarie.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 e agli stessi fini, il Governo emana norme per la determinazione dei costi onnicomprensivi delle opere, delle forniture e dei servizi, nonché dei tempi e dei modi di attuazione dei contratti sulla base di progetti o di programmi non su-

scettibili di variazioni. Nel medesimo decreto saranno contenute altresì norme in materia di pagamenti a favore delle ditte costruttrici o fornitrici, che devono aver luogo nel termine massimo di sei mesi. In caso di ritardo da parte dell'Amministrazione committente, la ditta, l'impresa o la società hanno diritto di ricorrere alla magistratura, per inadempienza contrattuale e per il risarcimento del danno.

3. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare un testo unico in materia di appalti, di concessioni e di licitazioni private per l'esecuzione di opere pubbliche, forniture e servizi.